



**Orientamenti agli Azionisti sulla composizione
quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione**

Aprile 2021

PREMESSA

Il presente documento contiene gli Orientamenti agli Azionisti (gli "Orientamenti"), che il Consiglio di Amministrazione di Mediaset S.p.A. ("Mediaset" o "Società") ha formulato in ottemperanza a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance 2020 delle società quotate (il "Codice"), avvalendosi del supporto del Comitato Governance e Nomine, con l'obiettivo di identificare, sulla base dell'esperienza nel triennio che va a concludersi e delle risultanze del processo di Autovalutazione 2020, la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione.

L'orientamento tiene conto degli esiti dell'autovalutazione svolta sul funzionamento del Consiglio e dei comitati costituiti al suo interno per l'esercizio 2020, dalla quale è emersa una valutazione complessiva positiva in merito all'efficacia delle azioni svolte dal Consiglio nel corso del mandato.

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ritiene che l'attuale numero di quindici Amministratori sia adeguato nell'ottica di garantire il giusto equilibrio fra esecutivi e indipendenti.

Il Consiglio, anche sulla base dell'esperienza pluriennale maturata in occasione della board performance evaluation, auspica che nella compagine consiliare sia presente un insieme di competenze ed esperienze tra loro diverse e complementari. A tal fine il Consiglio ha individuato i seguenti elementi di diversità:

(i) esperienza consolidata - maturata in qualità di amministratore esecutivo o dirigente con funzioni apicali nell'ambito di gruppi industriali di significative dimensioni e/o complessità, operanti in uno o più dei settori di attività di cui all'oggetto sociale - e conoscenza approfondita del mercato in cui opera la Società e della sua evoluzione affinché la gestione dell'attività della Società sia affidata a soggetti di grande competenza, esperienza, capacità e visione strategica;

(ii) esperienza consolidata - maturata presso studi professionali, società di revisione, società di consulenza o in ambito accademico o istituzionale - in materie giuridiche, economiche, finanziarie e di controllo interno e dei rischi al fine di un contributo di conoscenza di tali materie utile in relazione all'attività della Società e complementare rispetto all'esperienza manageriale.

(iii) esperienza in ambito internazionale di tipo manageriale o professionale in materia di innovazione applicata al settore dei media e conoscenza del mercato internazionale affinché la Società possa fruire di tali conoscenze;

(iv) presenza in Consiglio di almeno due quinti di amministratori del genere meno rappresentato affinché la Società possa giovare dei diversi punti di vista ed esperienze che la diversità di genere comporta;

(v) maggioranza di amministratori non esecutivi;

(vi) possesso da parte degli amministratori, che costituiscono la quota parte del Consiglio di Amministrazione individuata ai sensi della Raccomandazione n. 5 del Codice di Corporate Governance, dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Corporate Governance per le finalità dallo stesso Codice individuate;

(vii) combinazione equilibrata di diverse anzianità di carica, nonché di fasce d'età, per bilanciare le esigenze di continuità e rinnovamento nella gestione e per fruire dei diversi punti di vista ed esperienze.

Nell'ambito, in particolare, dell'Autovalutazione riferita all'esercizio 2020, il Consiglio ha individuato quali competenze prioritarie:

- le competenze manageriali maturate a livello apicale (anche in altri settori);
- le esperienze in ambito di innovazione, tecnologia e digitale;
- nella prospettiva di utilmente contribuire alla strategia di internazionalizzazione di Mediaset, le esperienze maturate in contesti multinazionali.

Indipendenza

Ai sensi della Raccomandazione 7 del Codice, le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per

la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole del Comitato Governance e Nomine, ha determinato i criteri per valutare la significatività delle relazioni indicate nella lettera c) della Raccomandazione 7 e delle remunerazioni degli amministratori indicate nella lettera d) della Raccomandazione 7 ai fini dell'accertamento dell'indipendenza degli amministratori stessi.

Per quanto riguarda le relazioni indicate nella lettera c) della Raccomandazione 7, il Consiglio di Amministrazione ritiene che, di norma e fatto salvo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, sussiste una relazione significativa quando:

- l'amministratore per tale relazione, riceva - o abbia ricevuto nei tre esercizi precedenti - dai soggetti individuati nella predetta lettera c) della Raccomandazione 7, un corrispettivo, una remunerazione o un compenso annuo che al contempo superi (i) il 15% del suo fatturato (se l'amministratore è titolare di reddito da lavoro autonomo) o il 15% del suo reddito imponibile (qualora l'amministratore sia titolare solamente di redditi diversi da quello di lavoro autonomo) dell'amministratore e (ii) il compenso allo stesso spettante per la carica di amministratore della Società (comprensivo sia dall'emolumento "fisso" sia dal compenso per la partecipazione ai comitati).

Nel caso in cui l'amministratore sia partner di uno studio professionale o di una società di consulenza oppure controlli una società o sia amministratore esecutivo di una società, il corrispettivo, la remunerazione o il compenso per la relazione commerciale, finanziaria o professionale (i) non deve essere superiore al 5% del fatturato complessivo dello studio professionale, della società di consulenza o della società controllata dall'amministratore o di cui è amministratore esecutivo e (ii) l'entità del corrispettivo, remunerazione o compenso deve essere valutato alla luce della quota percentuale detenuta dall'amministratore nelle predette entità;

- l'amministratore, indipendentemente dal valore economico, abbia ricevuto un incarico professionale particolarmente prestigioso per lo stesso o concernente operazioni della Società e del gruppo ad essa facente capo particolarmente importanti, tenuto conto dell'attività professionale dall'amministratore generalmente svolta e dell'entità e dell'importanza degli incarichi generalmente ricevuti.

Per quanto riguarda le remunerazioni indicate nella lettera d) della Raccomandazione 7, il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che, di norma e fatto salvo il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la remunerazione aggiuntiva sia "significativa" solamente qualora ecceda del 50% il compenso complessivo (rappresentato dall'emolumento quale amministratore e dal compenso per la partecipazione ai comitati) spettante all'amministratore.

Il verificarsi di una delle circostanze sopra definite, che ai sensi del Codice di Corporate Governance si caratterizzano per la loro significatività, non comporta che venga automaticamente meno l'indipendenza dell'amministratore ex articolo 147 ter, comma 4, lett. c) del TUF. L'eventuale perdita di tale requisito dovrà essere oggetto di una specifica valutazione compiuta ai sensi di legge.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di rilevare l'eventuale esistenza di relazioni in grado di condizionarne l'autonomia di giudizio, (i) dopo la nomina e, poi, (ii) con cadenza annuale, valuta l'indipendenza dei propri membri non esecutivi sulla base delle informazioni dagli stessi forniti.

Disponibilità di tempo e limiti al cumulo degli incarichi

L'accettazione dell'incarico comporta, per tutti gli Amministratori della Società, una loro valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento diligente dei rilevanti compiti loro affidati e delle conseguenti responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione, a tal fine, ha stabilito il numero di incarichi ricoperti in altre società raccomandabile per assicurare la disponibilità di tempo di ciascun Amministratore per lo svolgimento dei propri doveri.

A tal fine, un amministratore esecutivo NON dovrebbe ricoprire:

- I. la carica di amministratore esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o di grandi dimensioni (patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro) e

- II. la carica di amministratore non esecutivo o di sindaco - di membro di altro organo di controllo -in più di tre società quotate, italiane o estere, ovvero in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni (patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro).

Un amministratore non esecutivo NON dovrebbe ricoprire:

- I. la carica di amministratore esecutivo in più di una società quotata, italiana o estera, ovvero in società finanziaria, bancaria o assicurativa o di rilevanti dimensioni (patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro) e la carica di amministratore non esecutivo o di sindaco di membro di altro organo di controllo in più di tre società quotate, italiane o estere, ovvero in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni (patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro), ovvero
- II. la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco - di membro di altro organo di controllo - in più di cinque società quotate, italiane o estere, ovvero in società finanziarie, bancarie o assicurative o di rilevanti dimensioni (patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro). Qualora un amministratore ricopra cariche in più società facenti parte del medesimo gruppo, si tiene conto, ai fini del computo del numero degli incarichi, di una sola carica ricoperta nell'ambito di tale gruppo; tale modalità di computo è consentita solamente con riferimento ad un solo gruppo.

Restano escluse dal limite di cumulo le cariche ricoperte in Mediaset e in società del Gruppo Mediaset.

L'accettazione dell'incarico comporta, per tutti gli Amministratori della Società, una loro valutazione preventiva circa la possibilità di dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento diligente dei rilevanti compiti loro affidati e delle conseguenti responsabilità. Ciò tenendo conto, fra l'altro, anche del numero delle cariche di amministratore e/o di sindaco dai medesimi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.